



Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili.
Anno 2020



cf1fdb24



Indice:

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

Art. 2 Dotazione Finanziaria

Art. 3 Localizzazione

Art. 4 Soggetti ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili

Art. 6 Spese ammissibili

Art. 7 Spese non ammissibili

Art. 8 Forma, soglie e intensità del sostegno

Art. 9 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 11 Valutazione delle domande

Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario

Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno

Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno

Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno

Art. 16 Informazioni generali

Art. 17 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679



cf1fdb24



Art. 1 Finalità e oggetto del Bando.

1. Con il presente Bando la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) giovanili nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Veneto ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta".
2. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 2 Dotazione Finanziaria.

1. Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 1.500.000,00. È previsto un ulteriore stanziamento di euro 1.150.000,00.
2. Una quota pari al dieci per cento delle risorse disponibili è riservata alle domande di contributo presentate da PMI beneficiarie che sono in possesso del rating di legalità¹ e che pertanto rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 3 Localizzazione.

1. Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati e localizzati nel territorio della Regione del Veneto.
2. La localizzazione dell'intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede non sia stata ancora definita, si potrà indicare una sede presunta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, paragrafo 4.2, lett. c).

Art. 4 Soggetti ammissibili.

1. Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI)², come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi che rientrano in una delle seguenti tipologie:

¹ L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche:

- sede operativa nel territorio nazionale;
- raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
- alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel Registro delle Imprese da almeno due anni.

² Secondo la Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, si definisce Piccola Media Impresa (PMI) l'impresa che rispetta i seguenti parametri:

- ha meno di 250 occupati (ULA);
- ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/1974 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di



cf1fdb24



- i) imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
- ii) società e cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

Tali requisiti devono sussistere alla data del **29 febbraio 2020**.

2. L'impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data del **29 febbraio 2020**; è sufficiente l'iscrizione come impresa "inattiva". Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
 - b) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell'**Allegato B**. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale;
 - c) avere l'unità operativa in cui realizza l'intervento in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale. Si specifica che sarà finanziato l'investimento realizzato in una sola unità operativa. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia l'unità operativa sul territorio della Regione Veneto, l'apertura della stessa, che deve avvenire entro il termine perentorio del **10 dicembre 2020**, pena la decadenza dal contributo concesso, con conseguente revoca totale dello stesso, deve essere comunicata e documentata al momento della presentazione della rendicontazione finale degli interventi agevolati;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
 - e) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
 - f) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "*Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale*";³

imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

³ 1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

- a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
 - b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.



cF1fdb24



3. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, il requisito della regolarità contributiva (DURC) deve sussistere al momento dell'erogazione del contributo, salvo l'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui al comma 3 del medesimo articolo nei casi di inadempienza contributiva;
4. Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 2, lettera c), per "unità operativa" si intende un immobile con destinazione d'uso produttiva, direzionale o commerciale in cui l'impresa realizza abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, oggetto dell'investimento. Si specifica che non saranno finanziati gli investimenti che per la tipologia dell'attività svolta non prevedano una sede operativa, ad esclusione di quelli realizzati da imprese esercenti attività di: commercio su aree pubbliche, trasporto, edile, impiantistica e servizi di pulizie.
5. Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di finanziamento.
6. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente Bando:
 - a) le imprese controllate da soci controllanti⁴ imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
 - b) le imprese controllate da soci controllanti imprese che, alla data di presentazione della domanda svolgano un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione, negli stessi locali nei quali è prevista la realizzazione dell'intervento.
7. La partecipazione di un soggetto, sia in qualità di impresa individuale che in qualità di socio, a più domande di finanziamento comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.

Art. 5 Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti di supporto all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e i progetti di rinnovo e ampliamento dell'attività esistente.
2. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del **10 dicembre 2020**. Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute⁵;
 - l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato.Entro il termine perentorio delle ore **17.00 del 17 dicembre 2020** deve essere presentata alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
3. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione dovranno risultare iscritte come "attive" al Registro delle Imprese territorialmente competente entro il termine perentorio del **10 dicembre 2020**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. A tal fine farà fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale.

⁴ **Soci controllanti:** ai fini del presente provvedimento, per "soci controllanti" si intendono le persone fisiche e/o giuridiche che, individualmente o collegialmente, possono esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa denominata "impresa controllata". Si presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante se uno o più soci, direttamente o indirettamente, nei confronti di un'impresa:

a) possono nominare e/o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione;
b) ovvero, dispongono della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa;
c) ovvero, detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.

⁵ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel presente Bando.



cF1fdb24



Art. 6 Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;⁶
 - b) arredi nuovi di fabbrica;
 - c) negozi mobili;
 - d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture;
 - e) notarili, relative all'onorario, per la costituzione di società;
 - f) programmi informatici.

2. Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
 - a) **spese relative all'acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature:** comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet, PC portatili e altri mobile devices.
Si precisa che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;

 - b) **spese per arredi:** sono agevolabili nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00). Sono ammissibili solo se riferite all'acquisto, commisurato alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, di sedie, panche, divani, poltrone, sgabelli, tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi, scaffali, vetrinette espositive e banconi con eventuale pedana. Esse comprendono anche le relative spese di trasporto e montaggio;

 - c) **negozi mobili:** per le imprese che svolgono l'attività di commercio su aree pubbliche, sono agevolabili gli acquisti del mezzo di trasporto con il relativo allestimento interno. Potrà essere agevolato anche il solo allestimento interno su un mezzo di trasporto di proprietà. I documenti giustificativi di spesa dovranno specificare analiticamente l'allestimento con i relativi importi e il riferimento al mezzo allestito;

 - d) **spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto:** sono agevolabili nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00) e sono ammissibili solo nel caso in cui gli stessi siano strettamente necessari all'attività svolta, quale risultante dalla visura camerale⁷. Non sono ammesse le spese per tasse, costi di immatricolazione e messa su strada: l'importo di tali spese dovrà essere evidenziato nella fattura di acquisto. Dovrà essere dimostrata l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro. Ai fini del presente bando, le spese relative all'acquisto di mezzi d'opera (muletti, escavatori, gru, etc.) rientrano nella voce di spesa di cui al paragrafo 1, lett. a). Sono ammessi i mezzi di trasporto immatricolati dai rivenditori e rivenduti a "km zero".

 - e) **spese notarili per la costituzione di società:** le spese notarili relative alla costituzione della società sono ammesse soltanto per la parte relativa all'onorario del notaio, con esclusione delle tasse, imposte ed eventuali spese anticipate. In deroga a quanto previsto al successivo paragrafo 3,

⁶ **Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica:** si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

⁷ Ai fini del presente bando si considera strettamente funzionale l'acquisto del mezzo di trasporto per le attività rientranti nelle seguenti macrocategorie della codifica attività Istat Ateco 2007: "C" Attività manifatturiere, "E" Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, "F" Costruzioni, "G" commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, "H" Trasporto e magazzino, oltre all'attività di servizi di pulizie.



cF1fdb24



lett. a.1), potranno essere ammesse anche le spese notarili sostenute dai singoli soci ai fini della costituzione della società;

f) spese per l'acquisto di programmi informatici: sono agevolabili nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00). Non sono ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del software. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Sono comprese anche le spese per la realizzazione di siti web. Non saranno finanziati i costi sostenuti per la creazione di pagine di "social media" o di creazione/gestione di newsletter o mailing list o similari. Sono escluse le spese per canoni e licenze d'uso.

3. Ai fini della relativa ammissibilità:

a) le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere:

- a.1) sostenute esclusivamente⁸ dal beneficiario e pertinenti al progetto proposto. In caso di società saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
- a.2) sostenute e pagate interamente⁹ dalle PMI a partire dal **1° gennaio 2020** e, comunque, per le imprese di nuova costituzione, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese. A tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e il relativo pagamento;
- a.3) strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'impresa richiedente il contributo;
- a.4) sostenute e pagate interamente **entro il 10 dicembre 2020**. Non sono consentite proroghe a detto termine;
- a.5) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.

b) i beni devono:

- b.1) essere ammortizzabili;
- b.2) presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- b.3) essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa destinataria dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- b.4) appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
- b.5) non essere destinati al noleggio. Per le imprese che svolgono attività di cui alla Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, Divisione 77 "Attività di noleggio e leasing operativo" della codifica Istat ATECO 2007, non sono finanziabili i beni oggetto dell'attività di noleggio.

4. Saranno ammesse le spese sostenute da imprese che condividono gli stessi locali e gli stessi beni con altre imprese e/o che operano in situazioni di coworking limitatamente alla percentuale di competenza del beneficiario. Sarà quindi necessario produrre la documentazione che disciplina il rapporto di coworking e/o il contratto di concessione in uso degli spazi con l'individuazione di quelli dedicati al beneficiario, i beni di utilizzo esclusivo dello stesso e le percentuali di utilizzo dei beni in comune con le altre imprese concessionarie. Le spese saranno riconosciute solamente nel caso in cui,

⁸ Sono pertanto da escludersi anche i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitino sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto del mezzo di trasporto).

⁹ Laddove una fattura non sia interamente pagata, non potrà essere richiesta nemmeno l'ammissione parziale della stessa.



cF1fdb24



nel rispetto delle prescrizioni del presente Bando, risultino fatturate e pagate interamente dal beneficiario del contributo.

Art. 7 Spese non ammissibili.

1. I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:
 - a) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti,¹⁰ nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario o un suo procuratore speciale produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - b) non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che abbiano e/o abbiano avuto - nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10 – una partecipazione reciproca a livello societario, ovvero siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, da medesimi altri soggetti.
2. A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, **non sono ammesse le spese:**
 - a) per accessori e complementi d'arredo (quali ad esempio tende, tappeti, quadri, lampadari, coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini, tovagliati, etc.);
 - b) singoli beni di importo inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta/00) al netto dell'IVA;
 - c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - d) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA/Comunicazione per l'esercizio dell'attività;
 - e) per i contributi di costruzione;
 - f) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
 - g) relative a imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
 - h) relative a scorte;
 - i) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - j) per le perdite su cambio di valuta;
 - k) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - l) forfettarie;
 - m) relative all'I.V.A., anche se indetraibile;
 - n) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 - o) per materiale di consumo¹¹;
 - p) consulenze di qualsiasi tipo;
 - q) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, garanzie, etc.);
 - r) di trasferta, viaggio, vitto, etc.;
 - s) di avviamento;
 - t) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - u) relative a beni usati;
 - v) correlate all'istanza di contributo;

¹⁰ **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).

¹¹ **Materiale di consumo:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, toner, alimenti, utensili per cucina (posate, piatti, bicchieri ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.



cF1fdb24



- w) di pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi, croce della farmacia, etc.);
 - x) per il contratto di affiliazione commerciale (franchising);
 - y) per la creazione di prototipi e stampe;
 - z) per l'acquisto di fabbricati e terreni.
3. Non sono ammesse le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", fatte salve le spese coerenti con l'attività svolta dal fornitore individuata con il codice Istat Ateco 2007 riportato nella visura camerale.

Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno.

1. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell'intervento:
- nel limite massimo di euro 51.000,00 (cinquantunomila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 170.000,00 (centosettantamila/00);
 - nel limite minimo di euro 9.000,00 (novemila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 30.000,00 (trentamila/00).
2. Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l'investimento previsto comporti spese ammissibili per un importo inferiore a euro 30.000,00 (trentamila/00).
3. In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione e, in ogni caso, non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00).
4. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 9 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).
2. Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda.

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.



cF1fdb24



2. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è inoltre possibile accedere al modulo di accreditamento per ottenere le credenziali di accesso al Sistema, che possono già essere richieste.
Saranno fornite le credenziali solo nel caso di nuovi utenti. Chi ha ottenuto credenziali per partecipare ad altri bandi, deve abilitarsi al bando specifico nel modulo di accreditamento e riceverà solamente una notifica. In caso di smarrimento delle credenziali, è possibile chiedere, con un congruo anticipo, il loro reset al call-center della Regione Veneto.
3. La fase di compilazione della domanda è attiva **dalle ore 9.00 di lunedì 24 febbraio 2020**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno e una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda stessa, corredata in allegato di tutta la documentazione di cui al paragrafo 10.10, il Sistema Informativo fornisce via e-mail un link univoco per la presentazione della domanda di sostegno, dopo di che si potrà procedere immediatamente alla validazione del link stesso. **È possibile richiedere il link univoco per la presentazione della domanda fino alle ore 12.00 di mercoledì 4 marzo 2020.**
4. La presentazione della domanda avviene cliccando sul link univoco di cui al paragrafo precedente e seguendo le successive istruzioni fornite dal sistema. **La domanda potrà quindi essere presentata a partire dalle ore 10.00 di martedì 10 marzo 2020 fino alle ore 17.00 di mercoledì 11 marzo 2020.**
5. Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria tiene conto di data e ora in millesimi di secondo della ricezione da parte del Server Unico Regionale.
6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 Euro. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line presente nel SIU, l'originale della marca da bollo deve essere annullato (mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro) e conservato per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione. In alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo e gli estremi del pagamento effettuato.
8. La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.
9. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai paragrafi da 1 a 8, la domanda è irricevibile quando:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero risulti firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui ai paragrafi 3 e 4;
 - è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
 - non sia corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al successivo paragrafo 10.
10. A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai paragrafi da 1 a 9, la seguente documentazione:



cF1fdb24



- a) progetto imprenditoriale da realizzare (**Allegato C** al presente Bando) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda; la descrizione del progetto deve essere dettagliata e puntuale, con particolare riferimento alle “caratteristiche tecniche” e alla “funzionalità al progetto” dei beni oggetto di investimento di cui al quadro C;
- b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (**Allegato D** al presente Bando) firmato digitalmente;
- c) copia del documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa, in corso di validità, firmato digitalmente;
- d) nel caso in cui il potenziale beneficiario sia una cooperativa, allegare copia del libro soci recante la specificazione delle quote o delle azioni possedute da ciascun socio alla data del **29 febbraio 2020**, firmato digitalmente;
- e) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c., firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario nonché corredata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (**Allegato E** al presente Bando);

11. L'impresa in sede di compilazione della domanda dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni:

- a) Dichiarazione sugli aiuti ricevuti in regime “de minimis” nell'ultimo triennio (Quadro soggetti de minimis);
- b) Dichiarazione relativa al “rating di legalità” (Quadro Dati Specifici).

Art. 11 Valutazione delle domande.

1. Le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Industria e Artigianato secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR n. 445/2000. L'impresa beneficiaria è tenuta a regolarizzare la documentazione, tramite PEC, entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.
3. L'istruttoria delle domande è svolta nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e si concluderà entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande medesime.
4. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTI			
Criteri di selezione	Elementi di valutazione del progetto imprenditoriale	Attribuzione punteggio	Punteggio massimo
VALUTAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE			
1) Coerenza degli obiettivi: Appropriatezza della descrizione dello stato dell'arte relativo al problema da risolvere o all'opportunità da	A.1) Qualità e completezza della proposta progettuale	<ul style="list-style-type: none"> • Il progetto imprenditoriale non è descritto oppure è descritto in maniera insufficiente 0 punti • Il progetto imprenditoriale è sufficientemente descritto/dettagliato 1 punto • Il progetto imprenditoriale è descritto/dettagliato in maniera abbastanza buona 2 punti • Il progetto imprenditoriale è compiutamente descritto e accuratamente dettagliato 3 punti 	3
	A.2) Grado di innovazione dell'idea imprenditoriale	<ul style="list-style-type: none"> • L'idea imprenditoriale non è innovativa 0 punti • L'idea imprenditoriale è poco innovativa 1 punto • L'idea imprenditoriale è abbastanza innovativa 2 punti • L'idea imprenditoriale è innovativa 3 punti 	3
	A.3) Vantaggio competitivo (descrizione punti di forza) e margine di crescita e sviluppo in	<ul style="list-style-type: none"> • Assente 0 punti • Debole e scarsamente significativo 1 punto • Presente, ma poco significativo 2 punti 	5



cF1fdb24



sviluppare	rapporto al grado di saturazione del mercato	<ul style="list-style-type: none"> • Sufficientemente significativo 3 punti • Abbastanza significativo 4 punti • Molto significativo e rilevante 5 punti 	
	Punteggio max criterio 1)		11
2) Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto	B.1) Capacità finanziaria: Attendibilità e coerenza tra i fabbisogni finanziari della proposta progettuale e le fonti di copertura individuate	<ul style="list-style-type: none"> • La copertura del fabbisogno finanziario non è stata individuata: punti 0 • La copertura del fabbisogno finanziario (<i>determinata dalla somma di immobilizzazioni e spese a breve termine non ammortizzabili</i>), è garantita integralmente dalle fonti di copertura (<i>determinate dalla somma tra mezzi propri e mezzi di terzi</i>): punti 1 • La copertura delle immobilizzazioni è garantita da mezzi propri e/o da mezzi di terzi a medio/lungo termine e la copertura delle spese a breve termine non ammortizzabili è garantita da mezzi propri e/o mezzi di terzi a breve termine: punti 2 	2
	Punteggio max criterio 2)		2
3) Descrizione delle spese e contenuto tecnologico dell'investimento	C.1) Grado di accuratezza e di dettaglio nell'indicazione delle spese e nella descrizione della loro funzionalità al progetto	<ul style="list-style-type: none"> • Insufficiente 0 punti • Sufficiente 1 punto • Buono 2 punti 	2
	C.2) Coerenza degli investimenti previsti con processi di trasformazione tecnologica e digitale	<ul style="list-style-type: none"> • Nullo 0 punti • Poco rilevante 1 punto • Rilevante 2 punti • Molto rilevante 3 punti 	3
	Punteggio max criterio 3)		5
Punteggio di ammissibilità massimo conseguibile			18
Punteggio minimo per l'ammissibilità			8

5. I progetti che sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4. totalizzano complessivamente un punteggio inferiore a 8 punti non sono ammessi al contributo.
6. Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) a uno dei seguenti criteri di valutazione: A.1) Qualità e completezza della proposta imprenditoriale, B.1) Capacità finanziaria, C.1) Grado di accuratezza e di dettaglio nell'indicazione delle spese e nella descrizione della loro funzionalità al progetto.
7. Le proposte progettuali, il cui punteggio è maggiore o uguale al valore stabilito al paragrafo 6, sono ammesse a contributo e inserite in un elenco, approvato dal Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, in base all'ordine cronologico di ricezione come indicato all'articolo 10, paragrafo 1.
8. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato tramite PEC dal Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ai soggetti che hanno presentato domanda. L'esito dell'istruttoria è inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.) e sul sito istituzionale <http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>.
9. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, pari ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). È previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.

Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario.

1. Il beneficiario si obbliga a:
 - a) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del **10 dicembre 2020**;
 - b) presentare il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo entro il termine perentorio delle ore **17.00 del 17 dicembre 2020**;



cF1fdb24



- c) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo; eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere autorizzate dalla Regione, fermo restando che tali modifiche non dovranno in ogni caso incidere sui criteri di ammissione e di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 11.4;
- d) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- e) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale. A tal fine, si evidenzia che, prima dell'erogazione del contributo e, fermo restando il mantenimento dei requisiti di impresa giovanile di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere i) e ii), pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, è consentito:
 - alle società ammesse ai benefici: la modifica della compagine societaria, purché ciò non determini lo scioglimento della stessa. In particolare, è ammessa la cessione di quote a favore di nuovi soci giovani o a favore dei soci facenti parte della compagine societaria alla data del **29 febbraio 2020**;
 - alle imprese individuali ammesse ai benefici: la trasformazione in società solo nel caso in cui ciò avvenga mediante il conferimento dell'azienda individuale e sia garantita la continuazione dell'attività;
- f) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- g) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di **10 (dieci) giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- h) conservare sino al termine di 10 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale, compresa la documentazione attestante il versamento dell'imposta di bollo, tramite modello F23; nel caso di acquisto della marca da bollo, la stessa dovrà essere applicata alla stampa della domanda di partecipazione ed annullata. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- i) comunicare alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;
- j) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto, pena la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.

Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno

1. Il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo deve essere presentato dai soggetti beneficiari, con le medesime modalità previste per la domanda di sostegno, entro il termine perentorio delle **ore 17.00 del 17 dicembre 2020**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
2. In allegato al modulo di cui al paragrafo 13.1. il beneficiario è tenuto a trasmettere:
 - a) relazione sull'intervento realizzato e sugli obiettivi raggiunti contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute;
 - b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura: "Bando per la concessione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020" [Inserire ID Domanda]"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di compilare la dichiarazione (**Allegato F** al presente Bando);
 - c) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 13.4;



cf1fdb24



- d) visura catastale, non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo, relativa all'immobile in cui è stato realizzato l'intervento;
- e) in caso di spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto: copia del libretto di circolazione per dimostrare l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro;
- f) in caso di allestimento di negozi mobili: certificato di proprietà e carta di circolazione del veicolo;
- g) eventuale contratto di coworking e/o il contratto di concessione in uso degli spazi avente i contenuti di cui all'articolo 6, paragrafo 4;
- h) dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C. (**Allegato G** al presente Bando);
- i) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di acquisto dei beni e servizi di cui all'articolo 7.1 (**Allegato H** al presente Bando);
- j) copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa, in corso di validità;
- k) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c., firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità (**Allegato E** al presente Bando);
- l) documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento.
3. L'impresa in sede di compilazione della domanda dovrà inoltre inserire le informazioni relative agli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'ultimo triennio (Quadro soggetti de minimis).
4. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario (anche tramite home banking)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi (*).
Ricevuta bancaria	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi (*).
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; 	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il n. della fattura è necessario allegare



cF1fdb24



	<ul style="list-style-type: none"> • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione; <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi (*).
Assegno non trasferibile	<p>1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno; <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero dell'assegno; • numero e data fattura; • l'esito positivo dell'operazione (*). 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice; • <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.
Carta di credito (intestata al beneficiario)	<p>1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; <p>2) estratto conto della carta di credito;</p> <p>3) scontrino.</p>	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa (*).
Carta di debito (intestata al beneficiario)	<p>1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; <p>2) scontrino.</p>	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa (*).
Acquisti on-line	<p>1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto; • addebito delle operazioni; <p>2) copia dell'ordine;</p> <p>3) eventuale ricevuta.</p>	

(*) Nel caso sia necessario produrre la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore, si rimanda allo schema previsto dall'**Allegato I** al presente Bando.



cF1fdb24



5. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.
Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del **10 dicembre 2020**, nonché le compensazioni.
6. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
7. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato¹². Qualora il beneficiario sia un'impresa individuale e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l'ammissione a contributo potranno essere addebitate anche su un conto cointestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega ad operare sul conto dell'impresa.
8. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
9. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.
10. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 6, paragrafo 1, fino ad un massimo del 10% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.

Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno.

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi adotta il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire (secondo le modalità di cui al paragrafo 4) l'eventuale beneficio già erogato.
2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, il contributo è dichiarato decaduto con conseguente revoca totale nei seguenti casi:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **10 dicembre 2020**;
 - b) mancata presentazione del modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo entro il termine perentorio delle ore **17.00 del 17 dicembre 2020**;
 - c) qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al 70% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00);

¹² Per "conto dedicato" si intende un conto intestato al soggetto beneficiario.



- d) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 70% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00);
 - e) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - f) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti (rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda di ammissione), all'intervento ammesso a contributo;
 - g) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.
3. Si procede a revoca **parziale** del contributo nei seguenti casi:
- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando il limite di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3;
 - b) qualora, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo all'intervento approvato sia sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando, entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - c) mancato mantenimento dell'unità operativa in cui si è realizzato l'intervento nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
 - d) mancato mantenimento del requisito di impresa giovanile di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sino al termine di tre anni successivi alla data del decreto di erogazione del contributo, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate (es. decesso, malattia, infortunio grave, ecc.);
 - e) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - f) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - g) qualora il beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini a usi diversi da quelli previsti in sede di domanda i beni oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da b) a g) la revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti.

4. La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
5. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, **accertata giudizialmente**, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
6. In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo concesso ed erogato a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 4, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate al precedente beneficiario. Il cedente deve comunicare alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la



cF1fdb24



mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 3, lettera f).

Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno.

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere prima dell'erogazione del contributo e nei tre anni successivi, controlli e sopralluoghi ispettivi al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda e per l'erogazione del contributo;
 - che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione dell'intervento ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per 3 anni dall'erogazione del contributo.
2. La Regione potrà effettuare, sia durante la realizzazione del progetto, che nei tre anni successivi all'erogazione del contributo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Art. 16 Informazioni generali.

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>.
2. Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it.
3. Per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dati, è possibile consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> in cui sono tra l'altro riportati i riferimenti del call-center regionale.
4. Informazioni e chiarimenti relativi allo specifico Bando potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi – U. O. Industria e Artigianato, telefonando ai seguenti numeri: 041 279 5817/4265/5809/5857/5832.
5. Responsabile del procedimento è il Direttore della U. O. Industria e Artigianato con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23.



cF1fdb24



6. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la U. O. Industria e Artigianato della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

Art. 17 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679

1. Il trattamento dei dati forniti alla Regione Veneto a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal Bando;
 - i dati forniti sono trattati dalla Regione Veneto per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
 - i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
 - la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
 - i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Veneto, e sul sito internet della Regione Veneto, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
- Titolare del trattamento è la Regione Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901. I riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali sono: Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia (dati di contatto: Telefono: 041/279. 2498 / 2044 / 2602 e-mail: dpo@regione.veneto.it).
- Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 8 maggio 2018, è il direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Industria e Artigianato.
- I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Direttore dell'Unità Organizzativa Industria e Artigianato - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
- Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.veneto.it).
- Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità:
(<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/453552>).



cf1fdb24

